

## BONUS RICERCA E SVILUPPO 2015-2019

Con la pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr.5/E del 16 marzo 2016, sono stati forniti alcuni chiarimenti alla disciplina del Bonus Ricerca 2015-2019 introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Tra i più importanti **la possibilità di agevolare anche il personale non altamente qualificato, il compenso amministratore, i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi ed organizzazione, l’estensione dei beneficiari agli enti non commerciali, consorzi e reti di imprese, nonché la possibilità di presentare preventiva istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.**

A seguito di tale provvedimento ripubblichiamo, aggiornata, la nostra circolare nr.13/2015.

### ARGOMENTI:

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. SOGGETTI BENEFICIARI
3. ATTIVITÀ AMMISSIBILI
4. COSTI AMMISSIBILI
5. MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA E CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
6. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI E VERIFICHE

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 24 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) art.1 c.35;
- Decreto congiunto MEF/MISE del 27 maggio 2015;
- Circolare nr.5/E del 16 marzo 2016 Agenzia delle Entrate;

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato che effettuano investimenti in attività di R&S a decorrere dal periodo d'imposta 2015 e fino al 2019 compreso.

Sono ammesse alle agevolazioni anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art.32 D.P.R. n.917/1986, i consorzi e le reti di imprese.

## 3. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività' di R&S:

- a) Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti ("**ricerca fondamentale**");
- b) Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) ("**ricerca industriale**");
- c) Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può' trattarsi anche di altre attività' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o

commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (“**sviluppo sperimentale**”);

- d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità' commerciali.

Non si considerano attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti.

#### 4. COSTI AMMISSIBILI

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i seguenti costi indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi:

- a) **Personale altamente qualificato** impiegato nelle attività' di R&S in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università' italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al D.L. 23 dicembre 2013 n.145 che sia:
- 1) dipendente dell'impresa (compresi gli amministratori), impiegato nelle attività di R&S con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero
  - 2) in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;
  - 3) come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr.5/E del 16 marzo 2016 è agevolabile il compenso corrisposto all'Amministratore anche non dipendente

dell'impresa (non sono agevolabili i compensi erogati all'amministratore semplicemente preposto alla gestione dell'attività di R&S).

4

Il costo da prendere in considerazione è quello effettivamente sostenuto dall'impresa intendendo come tale l'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

- b) **Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio acquisiti a titolo di proprietà o utilizzo**, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva. Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n.917, in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo. Nel caso di acquisizione mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 è rappresentato dal costo storico del bene, che deve risultare dal relativo contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.
- c) **Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, professionisti in totale autonomia di mezzi e organizzazione.** I contratti devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri della UE, in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

- d) **Competenze tecniche e private industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. In tale voce, alla luce di quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr.5/E del 16 marzo 2016 è **compreso anche il personale "non altamente qualificato"**

5

Sono agevolabili gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono state avviate le relative attività di R&S.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile (tale costo è riconosciuto per intero come credito d'imposta).

## 5. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA E CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario ed è determinato in base alle seguenti percentuali e spese ammissibili:

- a) **Personale altamente qualificato - c) contratti di ricerca: 50%**
- b) **Quote di ammortamento di strumenti/attrezzature - d) competenze tecniche/priv. ind.li: 25%**

Per il calcolo del credito d'imposta si deve fare riferimento a (esistenza contemporanea delle condizioni):

- a) Un **investimento minimo in attività di R&S di euro 30.000 per ciascun esercizio** in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione;
- a) La **spesa incrementale rispetto ai medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015**. Per «spesa incrementale» deve intendersi l'ammontare dei costi di cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d).

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

6

**Nell'ipotesi in cui in nessuno dei tre periodi di imposta di riferimento (2012/2014) siano stati sostenuti costi di R&S, in assenza di investimenti progressi su cui operare il confronto, il credito d'imposta è determinato sull'intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione.**

**Il Bonus Ricerca 2015-2019 deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.**

Ai fini del credito di imposta in esame, i costi determinati come sopra sono, quindi, assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti.

Inoltre, costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

## 6. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- ✓ Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi di R&S;
- ✓ Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e dell'Irap;

- ✓ E' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. LGS. 09/07/1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di R&S sono stati sostenuti.

## 7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI E VERIFICHE

I controlli sono svolti dall'Agenzia delle Entrate sulla base di apposita documentazione contabile certificata (entro la data di approvazione del bilancio) dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio (non necessario se il richiedente dispone di bilancio certificato).

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

---

*Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e porgiamo Cordiali Saluti*